

DISCIPLINARE DEL “MARMO DI CARRARA”

Art. 1 Denominazione

Il marchio “*Marmo di Carrara*” con le sottodenominazioni alternativamente inscindibili “*Estratto nel Distretto di Carrara*” o “*Estratto e lavorato nel Distretto di Carrara*” è riservato esclusivamente ai prodotti lapidei che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2 Zona di estrazione e di lavorazione

Salvi gli ulteriori requisiti previsti negli articoli successivi, il marchio “*Marmo di Carrara*” con la sottodenominazione “*Estratto nel Distretto di Carrara*” è applicabile solo quando la zona di estrazione del “*Marmo di Carrara*” è rappresentata dai bacini marmiferi del Distretto Industriale di Carrara (Deliberazione del Consiglio Regione Toscana n. 69 del 21.02.2000 ai sensi dell’art. 36 della legge 317/91 come modificato dall’art. 6 comma 8, della legge 140/99), situati nelle aree territoriali dei Comuni di Carrara, Massa, Fivizzano, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Serravezza, Stazzema, Vagli di Sotto.

Il marchio “*Marmo di Carrara*” con la sottodenominazione “*Estratto e lavorato nel Distretto di Carrara*” è applicabile solo quando la zona di estrazione è rappresentata dal territorio richiamato dalla normativa sopra citata e la zona di lavorazione coincide con tale territorio.

Art. 3 Descrizione del prodotto

Il marchio “*Marmo di Carrara*”, salve le ulteriori specificazioni pertinenti alle rispettive sottodenominazioni, designa i prodotti lapidei del complesso metamorfico apuano, che siano ottenuti da una cava situata nella zona di estrazione di cui all’art. 2 e che al momento dell’immissione in commercio, nel caso di blocchi e lastre grezze, presentino caratteristiche dichiarate secondo quanto previsto all’allegato 1 del

presente disciplinare e, nel caso di prodotti finiti, siano conformi alla marcatura CE prevista dalla legislazione vigente.

Art. 4 Identificazione e rintracciabilità

4.1 Identificazione e rintracciabilità all'escavazione

Il materiale lapideo deve provenire esclusivamente dai giacimenti situati all'interno dell'area indicata all'art. 2 del presente disciplinare. Allo scopo di mantenere traccia della provenienza del materiale viene applicato su almeno tre parti di esso un codice che in maniera univoca identifica ogni singolo blocco come tale, nonché per la cava di provenienza, la tipologia e la data di estrazione.

Non potranno essere commercializzati con il marchio "*Marmo di Carrara*" i blocchi di marmo non identificati con il codice di cui sopra.

Al codice di cui sopra potranno essere aggiunte le altre indicazioni che vengono per prassi riportate sui blocchi.

Un responsabile incaricato gestisce il registro di carico e scarico del marmo riportando le informazioni espresse dal codice nonché il peso e/o la dimensione dei blocchi estratti.

4.2 Identificazione e rintracciabilità alla segazione

Durante tale fase dovranno essere adottate adeguate procedure atte a garantire il permanere di una corrispondenza univoca tra blocchi in ingresso e lastre o semilavorati in produzione.

Per acquisire e mantenere l'identificazione e la rintracciabilità alla segazione, le singole lastre o semilavorati ottenuti dovranno essere identificate in modo tale che sia possibile risalire al blocco originario e al laboratorio di segazione.

Un responsabile incaricato gestisce il registro di carico e scarico, annotando le informazioni atte a mantenere la corrispondenza univoca tra il blocco di origine e le lastre o i semilavorati ottenuti, nonché il peso e/o la dimensione di questi ultimi.

4.3 Identificazione e rintracciabilità alla lavorazione finale

Durante tale fase dovranno essere adottate adeguate procedure atte a garantire il permanere di una corrispondenza univoca tra lastre o semilavorati in ingresso e prodotti oggetto di lavorazione finale.

Per acquisire e mantenere l'identificazione e la rintracciabilità alla lavorazione finale, i prodotti ottenuti dovranno essere identificati in modo tale che sia possibile risalire al blocco originario, alle lastre o ai semilavorati corrispondenti e al laboratorio di lavorazione finale.

L'ottenimento dei prodotti finiti deve avvenire in modo che sia assicurata la separazione fisica e temporale del prodotto tracciato da quello di altra provenienza.

Un responsabile incaricato aggiorna il registro di carico e scarico del materiale lapideo in entrata e di quello in uscita, annotando le informazioni atte a mantenere la corrispondenza univoca tra le lastre o i semilavorati ottenuti e i prodotti finiti, nonché il peso e/o la dimensione e/o il numero di questi ultimi

Art. 5 Etichettatura

L'etichetta, sia nel caso di blocchi e lastre grezze che di prodotti finiti, viene applicata o iscritta sul prodotto o sull'imballaggio e riportata nella documentazione di accompagnamento. Essa reca obbligatoriamente a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, le seguenti ulteriori indicazioni:

- il nome "*Marmo di Carrara*";
- la sottodenominazione "*Estratto nel Distretto di Carrara*" o "*Estratto e lavorato nel Distretto di Carrara*";
- il nome della cava di provenienza;
- la tipologia del marmo;

- gli elementi identificativi del blocco e/o della lastra o semilavorato e/o del prodotto finito;
- il logo del marchio collettivo, espresso nella versione corrispondente alla sottodenominazione utilizzata e consistente - come da riproduzione sotto riportata in una figura

I riferimenti del colore espressi in pantone sono i seguenti:

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi pubblici o privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il pubblico, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione "*Marmo di Carrara*" è intraducibile, ma ad essa può essere aggiunta la traduzione in altra lingua. Le sottodenominazioni di cui all'art. 2 sono direttamente traducibili.

Inoltre, nel caso di prodotti finiti, le informazioni riportate in etichetta dovranno essere integrate – ove esistenti - da indicazioni sulla posa in opera e sulla

manutenzione dei prodotti stessi, al fine di promuovere e valorizzare un utilizzo corretto del “*Marmo di Carrara*”.

Art. 6 Elenco delle aziende di escavazione, segagione e lavorazione

Anche al fine di comprovare la tracciabilità del “*Marmo di Carrara*”, le aziende di escavazione, segagione e lavorazione, licenziatricie del marchio, saranno iscritte in apposito elenco tenuto ed aggiornato, con inserimenti e cancellazioni, dal soggetto titolare del marchio.

Art. 7 Controlli

Il controllo sulla conformità del “*Marmo di Carrara*” al disciplinare è svolto da un organismo terzo e indipendente, individuato dal soggetto titolare del marchio tra quelli accreditati in conformità della normativa UNI EN sui controlli.

Art. 8 Riferimenti normativi

Ai fini del presente disciplinare, costituiscono riferimenti normativi le seguenti norme europee EN, recepite e pubblicate in Italia da UNI (Ente Nazionale di normazione):

UNI EN 1467: Blocchi grezzi;

UNI EN 1468: Lastre grezze;

UNI EN 1469 : Lastre per rivestimenti;

UNI EN 12058: Lastre per pavimentazioni e scale;

UNI EN 12057: Marmette modulari;

UNI EN 1341: Lastre per pavimentazioni esterne;

UNI EN 1342: Cubetti per pavimentazioni esterne;

UNI EN 1343: Cordoli per pavimentazioni esterne;

UNI EN 12440: Criteri di denominazione;

UNI EN 12407: Esame petrografico.

Per quanto attiene alla interpretazione dei criteri di conformità dei prodotti alle norme europee, si dovrà fare riferimento, ove possibile, alla “Guida alla marcatura CE nel settore lapideo” pubblicata a cura della “Internazionale Marmi e Macchine” s.p.a. di Carrara.

Il riferimento tanto alle norme europee che alla “Guida alla marcatura CE nel settore lapideo” citate dovrà avvenire sulla base della revisione più recente pubblicata.

Nel caso di immissione del prodotto in paesi extraeuropei, i dati di caratterizzazione potranno fare riferimento alle normative locali.

ALLEGATO I

Tabella delle caratteristiche da controllare e dichiarare sui blocchi e sulle lastre grezze

<u>Caratteristiche</u>	Norma di riferimento
Descrizione petrografica	EN 12407
Massa volumica apparente e porosità aperta	EN 1936
Assorbimento acqua a pressione atmosferica	EN 13755
Resistenza a flessione (12 e 48 cicli)	EN 12372
Resistenza al gelo	EN 12371
Resistenza allo scivolamento (su almeno 2 finiture superficiali)	EN 14231
Resistenza all'abrasione	EN 14157
Resistenza agli shock termici	EN 14066

ALLEGATO II

Tabella 1 - Caratteristiche da controllare e dichiarare sulle lastre per pavimentazioni esterne

<u>Caratteristiche essenziali (pertinenti alla marcatura CE)</u>	Metodo di prova secondo la norma
Resistenza a flessione	EN 12372
Resistenza al gelo	EN 12371
Resistenza all'usura	APPENDICE C EN 1341
Resistenza allo scivolamento / slittamento	APPENDICE D EN 1341
<u>Caratteristiche aggiuntive</u>	
Descrizione petrografica	EN 12407
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	EN 13755

Tabella 2 - Caratteristiche da controllare e dichiarare sui cubetti per pavimentazioni esterne

<u>Caratteristiche essenziali (pertinenti alla marcatura CE)</u>	Metodo di prova secondo la norma
Resistenza a compressione	EN 1936
Resistenza al gelo	EN 12371
Resistenza all'usura	Appendice B EN 1342
Resistenza allo scivolamento / slittamento	Appendice C EN 1342
<u>Caratteristiche aggiuntive</u>	
Descrizione petrografica	EN 12407
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	EN 13755

Tabella 3 - Caratteristiche da controllare e dichiarare sui cordoli da marciapiede

<u>Caratteristiche essenziali (pertinenti alla marcatura CE)</u>	Metodo di prova secondo la norma
Resistenza a flessione	EN 12372
Resistenza al gelo	EN 12371
<u>Caratteristiche aggiuntive</u>	
Descrizione petrografica	EN 12407
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	EN 13755

Tabella 4 - Caratteristiche da controllare nelle prove iniziali di tipo e da dichiarare per lastre e marmette modulari per rivestimenti

<u>Caratteristiche essenziali (pertinenti alla marcatura CE)</u>	Metodo di prova secondo la norma
Reazione al fuoco	Classe A1, senza prove (*)
Resistenza a flessione	EN 12372 o EN 13161
Carico di rottura nei punti di fissaggio (**)	EN 13364
Resistenza al gelo (***)	EN 12371
Permeabilità al vapor d'acqua (****)	EN ISO 12573 o EN 12524
Resistenza agli shock termici (***) (*****)	EN 14066
Massa volumica apparente	EN 1936
<u>Caratteristiche aggiuntive</u>	
Descrizione petrografica	EN 12407
Caratteristiche di aspetto	confronto con un campione di riferimento
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	EN 13755
Assorbimento d'acqua per capillarità (****)	EN 1925

(*)Nel caso in cui la lavorazione del marmo comporti l'impiego di mastici o di altri prodotti organici in proporzione > 1% (in volume o in massa, prendendo in considerazione il maggiore dei due valori), la prova deve essere eseguita

(**)Solo per lastre da fissare meccanicamente mediante perni sulle coste

(***)Solo per impieghi esterni

(****)Solo in casi particolari, su richiesta

(*****)Solo per l'impiego in paesi in cui esistono disposizioni normative su questa caratteristica

Tabella 5 - Caratteristiche da controllare nelle prove iniziali di tipo e da dichiarare per lastre e marmette modulari per pavimentazioni interne e scale

<u>Caratteristiche essenziali (pertinenti alla marcatura CE)</u>	Metodo di prova secondo la norma
Reazione al fuoco (*)	Classe A1, senza prove (**)
Resistenza a flessione	EN 12372 o EN 13161
Resistenza allo scivolamento (escluse le alzate)	EN 14231
Tattilità (***)	Descrizione del profilo e forma dei corrugamenti.
Resistenza al gelo (****)	EN 12371
Resistenza agli shock termici (****) (*****)	EN 14066
Massa volumica apparente	EN 1936
<u>Caratteristiche aggiuntive</u>	
Descrizione petrografica	EN 12407
Caratteristiche di aspetto	Confronto con un campione di riferimento
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	EN 13755
Assorbimento d'acqua per capillarità (*****)	EN 1925
Resistenza all'usura (escluse le alzate)	pr EN 14157

(*) Solo per impieghi interni

(**) Nel caso in cui la lavorazione del marmo comporti l'impiego di mastici o di altri prodotti organici in proporzione > 1% (in volume o in massa, prendendo in considerazione il maggiore dei due valori), la prova deve essere eseguita

(***) Solo per superfici tattili

(****) Solo per impieghi esterni

(*****) Solo per l'impiego in paesi in cui esistono disposizioni normative su questa caratteristica

(*****) Solo in casi particolari, su richiesta